

chiari che così precisamente s'intende; perchè, quando non ci sia che la parola *riservata* senz'altre spiegazioni, a me restava il dubbio che si potesse intendere che lo Stato principierebbe dal pagare quello che dovrebbe pel titolo di riscatto, e che si riservasse in qualche altra maniera la facoltà d'incassare il credito, cioè quello di cui potesse esser creditore.

Se il ministro dichiara che non vi è dubbio in proposito, accetto.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Io lo dichiaro tanto più facilmente, che non lo saprei spiegare altrimenti.

VALERIO. Abbiamo passato l'articolo 5 e l'articolo 9, circa i quali erano concordate due correzioni.

BONGHI, relatore. Una è l'*esercire lodevolmente*...

VALERIO. E all'articolo 9 levar via le parole: *e specialmente*, scrivendovi: *non escluso*.

BONGHI, relatore. Quanto al primo emendamento, la Commissione lo crede inutile, perchè la parola *lodevolmente* è così elastica che finisce per esprimere nulla affatto.

VALERIO. Prego il relatore di notare che il mio emendamento non introduce soltanto l'avverbio *lodevolmente*; ma dice: *e di esercire lodevolmente*.

Mi pare che l'essenziale è nella parola *esercire*, che è un verbo attivo, non nell'avverbio; oltre di che la Commissione l'aveva di già accettato.

Trattandosi poi di scrivere l'obbligo di esercitare (il che è necessario), parmi non guasti l'aggiungervi l'avverbio *lodevolmente*; maniera di dire usata in tutti i contratti di questa natura, come nelle locazioni si usano le parole: *da buon padre di famiglia*.

BONGHI, relatore. Va bene, l'accettiamo!

VALERIO. Dovrà conservare in buono stato di manutenzione tutte le linee che le saranno concesse, levar via l'*e*.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione aderisce?

VALERIO. E non escluso invece di *specialmente*.

BONGHI, relatore. Questo va bene.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Per non parlare di ciò ad ogni articolo in cui cadde l'errore, noterò che agli articoli 9, 15 ed altri, dappertutto ov'è citato l'articolo 52, deve sostituirsi l'articolo 55.

PRESIDENTE. Quanto ai numeri, la correzione si può fare anche dopo.

Ora la discussione volgerebbe sull'articolo 22.

VALERIO. Prima c'è l'articolo 15.

PRESIDENTE. Sull'articolo 15 non si è proposto alcun emendamento.

VALERIO. L'emendamento all'articolo 15, da me proposto, dice: « La società è autorizzata a percepire le tariffe assegnate alle linee dell'Italia centrale colla tabella annessa alla legge 8 luglio 1860, sotto le norme e colle condizioni stabilite nella tariffa pei trasporti a grande ed a piccola velocità col decreto del luogotenente del Re in data 22 dicembre 1860. »

In conseguenza di questo emendamento si farebbe luogo alla soppressione dell'articolo 16. Al mio emendamento è stata fatta la seguente obiezione, che è grave: il decreto 22 ottobre 1860 è l'esecuzione della legge del luglio stesso anno, ed è poi uno di quegli atti che più opportunamente si attribuiscono al potere esecutivo, perchè può venire il bisogno di cambiare le tariffe, e non è la Camera che deve farlo. La Camera ne segna i limiti, ma la loro applicazione ai vari bisogni è cosa che necessariamente vuol essere demandata, come lo fu fin qui, al potere esecutivo.

Io, se la Camera volesse accettarlo, crederei che si potrebbe

mantenere la stessa redazione del mio articolo, facendovi solamente quest'aggiunta:

« Le tariffe potranno essere all'occasione variate nelle loro disposizioni speciali, servata sempre l'uniformità con tutte le reti delle strade ferrate, con decreto del ministro. » Del resto, credo che la Commissione ha redatto un altro articolo, che viene in qualche modo a soddisfare questo mio desiderio.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Io pregherei che non si volesse insistere su di ciò. Egli è ben naturale che, se è stato fatto in quel modo di fronte alla società lombarda dell'Italia centrale che aveva una disposizione nella sua legge identica a questa, è naturale, io diceva, che si farà egualmente a proposito di questa; ed oggi, se si vuole riferire una legge ad un decreto, mi pare, come ha detto l'onorevole Valerio, e come già io aveva fatto notare, esser cosa molto insolita ed irregolare.

D'altronde poi, non perchè io sia stato preso di sorpresa, giacchè ieri l'onorevole Valerio fu cortese di avvertirmene, ma perchè non ho avuto il tempo di consultare il decreto, non potrei prendere un impegno sopra un oggetto che non ancora ho potuto studiare.

Dico perciò con tutta schiettezza che non mi si troverà disposto, mentre nei limiti delle attribuzioni che sono date al Ministero, la Camera può star certa che il Ministero procurerà di tutelare sempre l'interesse dello Stato, quanto maggiormente è possibile.

Desidererei poi che non s'insistesse su quest'articolo, perchè non mi pare sia di così grande importanza da non potersene far a meno.

BONGHI, relatore. Il deputato Valerio proponeva due emendamenti: l'uno consisteva in un'aggiunta all'art. 15, tendente a dichiarare che, comunque la tariffa annessa alla legge 8 luglio 1860 resti a fissare il limite massimo delle tariffe, non ostante il Governo e la società abbiano la facoltà di formare poi delle tariffe definitive, che siano uniformi per tutte le linee italiane, che si collegano insieme; tariffe, le quali non potrebbero oltrepassare i limiti delle suddette tabelle, ma potrebbero però, come quelle fissate di poi nel decreto del luogotenente del 20 dicembre 1860, rimanere in alcuni casi al di qua. Questo primo emendamento, formulato nel modo in cui l'ha ella stessa deposto sul banco della Presidenza, la Commissione lo accetta.

Quanto poi al secondo emendamento, che consiste nella soppressione dell'art. 16, la Commissione crede che cotesta soppressione non vada accolta per due ragioni: prima, perchè davvero siamo presi un po' alla sprovvista, e si potrebbe commettere sbaglio maggiore di quello che si pretende cansare; secondo, perchè in quest'articolo si stabilisce una pena in cui s'incorre per frode commessa in varii modi. Ora la Commissione non può certo credere sconveniente che questa pena sia inflitta in forza d'una convenzione che è approvata dalla Camera, anzichè venir fissata con un decreto, e così dipendere solamente dall'autorità del Ministero.

Quindi la Commissione, mentre accetta il primo emendamento, pregherebbe l'onorevole Valerio a voler ritirare la sua proposta di soppressione dell'art. 16.

VALERIO. La ritiro con questa sola osservazione, che, invece di scrivere « col pagamento d'una tassa tripla, » si dicesse: « col pagamento d'una tassa doppia. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. A dir vero, io non ho una gran simpatia per quest'agevolezza che si fa ai frodatori, poichè, siccome nelle strade ferrate è molto diffi-